

Approvato con delibera di C.C. n.6 del 5/2/1999, modificato con delibera commissariale n. 17 del 4/3/2002, modificato con delibera commissariale n. 43 dell'11/12/2007

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla Legge 8.6.90 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 25.2.95 N.77 e successive modificazioni ed integrazioni, dal d.Lgs. 15.12.1997 n.446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.

Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di Bilancio del Comune.

Art.2

Definizione delle entrate

Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art.23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art.3

Regolamentazione delle entrate

Per ciascun tipo di entrata il Comune è tenuto ad adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1 e, per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art.4

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in modo tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per le prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi del Servizio cui si riferiscono.

Art.5

Forme di gestione delle entrate

Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste dall'art.52 del decreto legislativo 15.12.1997 n.446:

- a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8.6.90 n.142;
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art.22, comma 3, lett.c), della L. 8.6.90 n.142;
- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art.22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990 n.142, il cui

socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15.12.97 n.446;

d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15.12.97 n.446 o ai concessionari di cui al D.P.R. 28.1.88 N.43.

La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art.44, comma 1, della legge 24.12.94 n.724.

E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art.6

Il funzionario responsabile del tributo

Con propria delibera la Giunta Comunale, per i tributi di competenza del Comune, designa un dipendente ritenuto idoneo per le sue personali capacità professionali e per titolo di studio che possiede, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi medesimi. Se consentita dalla struttura organica comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.

In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
- d) dispone i rimborsi;
- e) cura il contenzioso;
- f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 10, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione;
- g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- h) compie ogni attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo;

In accordo con il funzionario responsabile, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

In ogni caso, sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.

Art.7

Attività di verifica e controllo

E' obbligo del Comune o del soggetto delegato verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è

tenuto a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.

I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7.8.90 n.24, con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13 in quanto non riferibili ai procedimenti tributari.

In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Art.8

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali.

L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati o affidata in concessione a terzi, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art.7 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.

L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

Art.9

Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali

L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.

Presso l'ufficio competente potrà altresì essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.

Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo dell'autoliquidazione sarà cura del comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti negli appositi regolamenti.

Per le entrate per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Per le entrate patrimoniali sarà cura del comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.

Art.10

Rateizzazione delle entrate

Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 20 secondo il seguente schema:

Ammontare del debito	Numero massimo di rate mensili
Per debiti inferiori a 500,00 euro	5
Per debiti compresi tra il 500,00 e 5.000,00 euro	10
Per debiti superiori al 5.000,00 euro	20

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il contribuente, in allegato all'istanza di rateizzazione, dovrà presentare copia della documentazione attestante i redditi conseguiti da tutti i componenti del proprio nucleo familiare riferiti all'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento.

Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione supera 10.000,00 euro, il Comune può subordinare la stessa alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima dell'inizio della procedura esecutiva.

In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate anche non consecutive, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione.

Sull'importo rateizzato si applicano gli interessi al tasso indicato nell'art.21, comma 1, del DPR 602/1973.

Per quanto attiene al versamento relativo all'occupazione di suolo pubblico così come disciplinato

dall'art.34 del vigente regolamento sull'applicazione del canone, si specifica che se l'importo è superiore a euro 258,22, lo stesso deve essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alla predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione secondo le norme di legge.

Art.11

Forme di riscossione coattiva

La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.4.1910 n.639 o con le procedure previste con D.P.R. 602/73 modificato con D.P.R. 43/88.

Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art.52, comma 5, lett.b) del D.Lgs 446/97, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910 N.639. Per le entrate per le quali la legge prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al d.P.R. 602/73, modificato con D.P.R. 43/88, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art.52, comma 5, lett.b) del D.Lgs 446/97. I ruoli vengono compilati sulla base delle minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

Art.12

Autotutela

Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art.52, comma 5, lett b) D.Lgs 446/97, può procedere:

- a) all'annullamento totale o parziale dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca di ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo;
- c) In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formata in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al

contribuente ed al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

In ogni caso, anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi legittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata con l'inoltro della stessa.
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti, per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

Art.13

Limiti di esenzione per i versamenti e rimborsi

1. Le riscossioni dei tributi e della cosap temporanea e permanente non vengono effettuate qualora le somme siano inferiori o uguali ad Euro 2,50 per ogni annualità di imposta.
2. Le riscossioni dei tributi a seguito di emanazione di avviso di accertamento e/o di liquidazione non vengono effettuate qualora le somme, comprensive di sanzioni ed interessi siano inferiori o uguali ad Euro 12,00
3. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme, comprensive di interessi legali, siano inferiori o uguali ad Euro 2,50 per anno di imposta.

Art.14

Tutela giudiziaria

Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, previste ai sensi del D.Lgs 546/92 il funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex art.52, comma 5, lett.b), del D.Lgs 15.12.1997, n.446 è abilitato alla rappresentanza dell'ente o a stare in giudizio anche senza difensore, limitatamente al primo grado del giudizio.

Ai fini dello svolgimento dell'attività in giudizio in materia di entrate patrimoniali, il Comune o il concessionario ex art.52 debbono farsi assistere da un professionista abilitato.

Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Art. 15

Statuto dei diritti del contribuente

1. Gli artt. 16, 17, 18, 19, 20,21 del presente regolamento disciplinano nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i

diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

2. Le norme contenute nel presente regolamento in contrasto con quelle dettate negli articoli sopraindicati, si intendono abrogate.

Art. 16

Informazione del contribuente.

1. L'ufficio tributi deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'ufficio tributi deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

3. I rapporti con i cittadini saranno sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

Art. 17

Conoscenza degli atti e semplificazione.

1. L'ufficio tributi assicurerà l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti saranno comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'ufficio tributi non potrà richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni dovranno essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'ufficio tributi dovrà informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

4. I modelli di denuncia, di dichiarazione, di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione saranno tempestivamente messi gratuitamente a disposizione dei contribuenti.

5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o alla riscossione coattiva di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia, dichiarazione, comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi avrà cura di richiedere al contribuente, anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura sarà eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 18

Motivazione degli atti – Contenuti.

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
2. Gli atti devono comunque indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi deve essere riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

Art. 19

Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti.

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una vera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 20

Interpello del contribuente.

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del comune, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

Art.21

Compensazione e accollo

1) sono estesi a tutti i tributi comunali gli istituti della compensazione e dell'accollo di cui all'art.8 della Legge 27 luglio 2000 n, 212.

2) ai fini di cui al precedente comma 1:

a) è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con un debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione,redatta su modello predisposto dal Comune e distribuito gratuitamente, dalla quale risultano:

a.1) i tributi sui quali sono maturati i crediti di imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti,nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;

a.2) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a.1), le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo,l'esatto ammontare del credito compensato;

b.) è consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, su modelli distribuiti gratuitamente dal Comune, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo,l'importo esatto, distinti per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.

3) La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

Art. 22

Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

Art.23

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2008